



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

Parte I

CAMPOBASSO, 21 LUGLIO 2008

Si pubblica normalmente il
1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE – VIA XXIV MAGGIO, 137 – CAMPOBASSO – TEL. 0874.429963/64/65 – FAX 0874.429966

AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali – nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunci legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali.

VENDITA FASCICOLI: i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso – Via XXIV Maggio n° 137 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM – Via Tommaso Mosca n° 4 – Campobasso. Prezzo di vendita di: un fascicolo € 2,00; una copia Supplementi e/o allegati € 2,00; una copia Bollettino Ufficiale oltre 220 pagine € 3,00; una copia Supplementi e/o allegati oltre 220 pagine € 3,00; copie arretrate riferite ad anni precedenti € 4,00.

ABBONAMENTI (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale ed eventuali supplementi € 60,00. L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – 86100 Campobasso – codice tributo 09800.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI: il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticata, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 15,49 (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – Campobasso – codice tributo 09800.

S O M M A R I O

<p style="text-align: center;">PARTE PRIMA</p> <p style="text-align: center;"><u>LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI</u></p> <p>LEGGI REGIONALI 18 luglio 2008, n. 20.</p> <p style="padding-left: 20px;">Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, ad oggetto: "Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loce".</p> <p style="text-align: right;">Pag. 2759</p> <p>LEGGI REGIONALI 18 luglio 2008, n. 21.</p> <p style="padding-left: 20px;">Proroga delle gestioni liquidatorie delle disciolte</p>	<p>Aziende sanitarie regionali.</p> <p style="text-align: right;">Pag. 2759</p> <p>LEGGI REGIONALI 18 luglio 2008, n. 22.</p> <p style="padding-left: 20px;">Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, recante: "Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie".</p> <p style="text-align: right;">Pag. 2760</p> <p>LEGGI REGIONALI 18 luglio 2008, n. 23.</p> <p style="padding-left: 20px;">Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2007, n. 17, recante: "Interventi a favore di soggetti sottopo-</p>
--	---

sti a trapianto di organi o affetti da patologie rare".

Pag. 2761

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. **24**.

Misure a sostegno delle attività produttive per danni derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Pag. 2762

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. **25**.

Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati.

Pag. 2764

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, ad oggetto: "Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Lo-co".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE

della

REGIONE

P r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20

1. All'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 (*Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle "Pro-Lo-co"*) la parola "*cinquanta*" è sostituita dalla parola "*venticinque*" e la parola "*ottanta*" è sostituita dalla parola "*quaranta*".

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977 il secondo comma è sostituito dal seguente: "*Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le "Pro-Lo-co" iscritte all'albo dovranno trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa, specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede ad erogare un'anticipazione pari al 30 per cento di quanto spettante per l'anno in corso sulla base del riparto di fondi previsto.*"
2. All'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977 il quarto comma è sostituito dal seguente: "*Per ciascuna delle iniziative realizzate, le "Pro-Lo-co" debbono tassativamente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce trasmettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo approvato dall'Assemblea dei soci, vistato dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione stessa e trasmesso per conoscenza al Comune.*"

Art. 3***Disposizioni transitorie***

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, come modificato dall'articolo 2, si applicano anche ai procedimenti in corso se, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la concessione dei contributi da parte della Giunta regionale.

Art. 4***Entrata in vigore***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 18 luglio 2008

Il Presidente
IORIO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 21.

Proroga delle gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie regionali.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE

della

REGIONE

P r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie locali della Regione Molise – ZONE –, istituite con legge regionale del 14 maggio 1997, n. 11, poste in liquidazione con legge regionale del 1° aprile 2005, n. 9 e già prorogate al 30 giugno 2008 con legge regionale del 31 dicembre 2007, n. 32, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2008.

Art. 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la gestione liquidatoria delle disciolte Aziende sanitarie è svolta dalla A.S.Re.M..

Art. 3

1. A far data dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 2,

comma 14, legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono attribuite al Direttore Generale A.S.Re.M. le funzioni di Commissario Liquidatore delle disciolte Aziende sanitarie regionali.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 18 luglio 2008

Il Presidente
IORIO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, recante: "Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25/2007, dopo le parole "farmacie urbane" sono inserite le parole "e rurali".
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25/2007 sono soppressi.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/2007 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Nei comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco può autorizzare le farmacie a derogare anche parzialmente alla chiusura infrasettimanale. La domanda è inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare la deroga ed è immediatamente comunicata all'A.S.Re.M. ai fini della definizione dei turni".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 25/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Servizio pomeridiano feriale

1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali di cui all'articolo 3, il servizio farmaceutico è così assicurato:
 - a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti: una farmacia a battenti aperti a turno tra le farmacie del Comune;
 - b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del Comune;
 - c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 25/2007, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Servizio festivo

1. Le farmacie urbane e rurali non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.
2. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:
 - a) nel Comune capoluogo di regione: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo giorno feriale; l'altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario previsto per i giorni feriali;
 - b) nei Comuni capoluogo di provincia: una farmacia a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'orario di apertura antimeridiana del successivo giorno feriale;
 - c) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia di turno a battenti aperti per l'orario previsto per i giorni feriali, a chiamata durante l'intervallo pomeridiano e durante l'orario di servizio notturno a turno tra le farmacie del comune;

- d) *nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.*
3. Nei Comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco può autorizzare deroghe anche parziali alla chiusura festiva. La domanda è inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare la deroga ed è immediatamente comunicata all'A.S.Re.M. ai fini della definizione dei turni".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 25/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Servizio notturno

1. Dalla chiusura pomeridiana all'apertura antimeridiana di qualsiasi giorno feriale o festivo il servizio farmaceutico è così assicurato:
- nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti: una farmacia a battenti aperti fino alle ore 22 e a battenti chiusi fino all'orario di apertura antimeridiana;*
 - nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del Comune;*
 - nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.*
2. Il farmacista di turno non obbligato alla permanenza in farmacia è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei medicinali, entro venti minuti dalla chiamata".

Art. 6

1. Solo per la prima applicazione, e fino al 31 ottobre 2008, il termine di cui all'articolo 2 della presente legge è ridotto a giorni cinque.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 18 luglio 2008

Il Presidente
IORIO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2007, n. 17, recante: "Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE

della

REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 17/2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Finalità

1. La Regione tutela il diritto alla salute:
- di soggetti affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della Salute e non trattabili nelle strutture sanitarie della regione;*
 - dei minori affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della regione Molise;*
 - di soggetti che sono affetti da gravi patologie non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso istituti al di fuori del territorio regionale, purché certificate dalle strutture ospitanti".*

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17/2007 è sostituito dal seguente:

- "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino in attesa di trapianto, o che ha già subito trapianto, al cittadino affetto da patologia rara, se riconosciuta tale dal Ministero della Salute e non trattabile nelle strutture sanitarie della regione, nonché ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 le spese di cui al comma 2 sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o all'estero dovuti a:
- esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;*
 - intervento di trapianto;*
 - tutti i controlli successivi nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in regione;*
 - trattamenti sanitari nel caso di patologie rare e nel caso di patologie gravi non trattabili in re-*

gione di cui sono affetti i minori e nel caso di gravi patologie, non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso Istituti al di fuori del territorio regionale;

e) *eventuale espianto da donatore.*"

Art. 3

1. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale n. 17/2007, in fine è aggiunto il seguente periodo: *"La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla fine di ogni trattamento sanitario"*.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 18 luglio 2008

Il Presidente
IORIO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 24.

Misure a sostegno delle attività produttive per danni derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Molise tutela le imprese con sede legale ed operativa nel territorio molisano che, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, determinati da fattori esterni, abbiano subito danni tali da compromettere la regolare continuazione dell'attività produttiva o commerciale.
2. Tale finalità è perseguita mediante la previsione di contributi destinati alla copertura degli interessi applicati dalla "FINMOLISE - S.p.A." su finanziamenti richiesti dai soggetti imprenditoriali per far fronte alle emergenze di cui al comma 1.
3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono con-

cesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*"de minimis"*), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:
 - a) *"imprese"*, i soggetti che operano ai fini della produzione, trasformazione e commercializzazione di beni e servizi nel settore industriale, commerciale, artigianale, agricolo, turistico ed ittico aventi un numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato non superiore a cento unità;
 - b) *"evento eccezionale ed imprevedibile"*, ogni fatto determinato dalla natura o dall'uomo, sia esso istantaneo o di lunga durata, compresi mutamenti climatici ed atmosferici anomali, o anche determinato da sinistri di eccezionale gravità, in grado di incidere, in modo imprevedibile, su un normale ciclo di attività produttiva;
 - c) *"danno"*, ogni nocimento economicamente valutabile, ad eccezione del mancato guadagno e del ripianamento di debiti pregressi, che si trovi in un rapporto di causa ad effetto con gli eventi di cui alla lettera b);
 - d) *"finanziamento agevolato"*, l'erogazione da parte della "FINMOLISE - S.p.A." di un finanziamento necessario per la copertura dei danni con accollo totale o parziale, in capo alla Regione, della quota parte degli interessi.

Art. 3

Fondo regionale di solidarietà

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede alla costituzione presso la Società finanziaria regionale "FINMOLISE - S.p.A." di un apposito fondo, denominato: *"Fondo regionale di solidarietà"*, da utilizzare secondo le modalità stabilite nella presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 4

Riconoscimento dell'evento eccezionale ed imprevedibile

1. I Comuni, anche su segnalazione dei soggetti interessati, comunicano alla Giunta regionale il verificarsi di un evento che, per le sue caratteristiche, può assumere rilievo ai fini dell'applicazione della presente legge. Tale segnalazione è accompagnata da una relazione descrittiva della natura dell'evento, degli effetti prodotti nonché di una stima di massima dei danni riportati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I Comuni, prima di redigere la relazione, invitano, mediante avvisi pubblici, i soggetti interessati dall'even-

to a comunicare la descrizione dei danni subiti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, dichiara, ove ne ravvisi i presupposti, il riconoscimento dell'evento eccezionale e imprevedibile, individuando, a seguito di apposita istruttoria dei competenti uffici regionali, l'ambito territoriale interessato dall'evento nonché il numero e le tipologie delle imprese danneggiate.
4. Il parere della Commissione consiliare di cui al comma 3 è comunicato entro trenta giorni dal pervenimento della richiesta e della relativa documentazione al Consiglio regionale. Decorso inutilmente il predetto termine la Giunta regionale provvede prescindendo dal parere.

Art. 5

Presentazione delle istanze

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di riconoscimento di cui al comma 3 dell'articolo 4, i soggetti interessati inoltrano alla Regione, con le modalità che sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, istanza volta ad ottenere l'accesso al finanziamento agevolato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. Le istanze devono recare la quantificazione economica del danno e devono essere corredate, a pena di inammissibilità, di una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la descrizione del danno e dei fatti e delle circostanze che lo hanno causato.

Art. 6

Individuazione delle domande ammesse al finanziamento

1. La Giunta regionale, in esito alle procedure stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 11, individua le domande ammissibili e determina l'importo delle somme necessarie per la copertura dei danni.
2. La Regione trasmette le domande ammissibili ai sensi del comma 1 alla "FINMOLISE - S.p.A.", per la predisposizione del piano di finanziamento di cui al comma 3.
3. La "FINMOLISE - S.p.A.", sulla base dei dati trasmessi dalla Regione, sviluppa un piano di finanziamento determinando la quota parte degli interessi nonché la disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
4. La Giunta regionale delibera l'utilizzazione delle risorse disponibili nel Fondo per la copertura totale o parziale delle quote interessi. In caso di insufficienti risorse per la copertura totale della quota interessi, l'Amministrazione regionale procede al riparto con proporzionale riduzione del beneficio.

Art. 7

Concessione del finanziamento agevolato

1. La concessione del finanziamento agevolato resta co-

munque subordinata alle ordinarie procedure di valutazione per l'accertamento delle condizioni di accesso al credito attivate normalmente dalla "FINMOLISE - S.p.A.".

2. Il competente direttore generale della Regione, anche sulla base delle verifiche di cui al comma 1, approva l'elenco dei soggetti aventi titolo al finanziamento agevolato e ne dà comunicazione agli interessati, indicando la quota interessi a carico della Regione. A seguito dell'accettazione degli interessati, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 11, "FINMOLISE - S.p.A." concede il finanziamento.
3. È data facoltà ai soggetti ammessi al finanziamento agevolato di optare per l'utilizzo della somma loro spettante a copertura degli interessi ai fini della costituzione in loro favore di una garanzia fidejussoria necessaria per l'accesso al finanziamento.

Art. 8

Limitazioni

1. Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni di fonte pubblica relative alla copertura dei medesimi danni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c).
2. A tal fine le imprese devono dichiarare, all'atto della presentazione della domanda, se, in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), hanno già inoltrato domanda per ottenere altri finanziamenti pubblici.
3. La mera presentazione di domande per l'ottenimento di altri finanziamenti non preclude l'accesso al finanziamento di cui all'articolo 1, ferma restando, in caso di conseguimento di altre sovvenzioni, la revoca automatica del finanziamento di cui alla presente legge con conseguente obbligo in capo al beneficiario di restituire la somma già percepita comprensiva della quota parte di interessi erogata dalla Regione.

Art. 9

Controlli

1. Le competenti strutture regionali effettuano controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla concessione del beneficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Art. 10

Revoca del finanziamento agevolato

1. Il finanziamento agevolato è revocato dalla Regione, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 11, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, anche qualora:
 - a) il soggetto beneficiario cessa la propria attività nei cinque anni successivi al verificarsi dell'evento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b);

- b) le dichiarazioni contenute nella domanda ammesse al contributo risultino non veritiere;
- c) si riscontrasse in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero in caso di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.
2. Nel caso di revoca dell'agevolazione per i fatti di cui al comma 1, il soggetto beneficiario provvede all'estinzione del debito residuo e alla restituzione delle somme già percepite, comprensive della quota parte di interessi a carico della Regione, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione.

Art. 11

Regolamento

1. Con Regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità per la sua attuazione.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio finanziario 2008 è iscritto nella U.P.B. n. 212 "Pianificazione e sviluppo attività industriali ed estrattive" il "Fondo regionale di solidarietà".
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, sulla base della effettiva esigenza, a dare la relativa copertura finanziaria con variazione di bilancio o con legge regionale di assestamento del bilancio 2008.
3. Per l'esercizio finanziario 2009 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 18 luglio 2008

**Il Presidente
IORIO**

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 25.

Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Molise interviene per disciplinare il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati degli edifici ubicati sul territorio regionale con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o ad attività commerciale o terziaria, per i quali gli strumenti urbanistici comunali non vietano la ristrutturazione, è consentito:
 - a) il recupero, a fini residenziali, delle volumetrie dei piani sottotetto esistenti;
 - b) il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati o interrati, al fine di destinarli ai soli usi terziario o commerciale;
 - c) il recupero dei porticati ad uso residenziale, terziario o commerciale.
3. Il recupero volumetrico di cui al comma 2 è consentito a condizione che gli edifici interessati:
 - a) alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ultimati, secondo la definizione di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e realizzati nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanati;
 - b) siano serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria;
 - c) ricadano in zona territoriale omogenea di piano regolatore generale con sufficiente dotazione di standard urbanistici, salvo quanto previsto dall'articolo 7;
 - d) non siano soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali da cui derivi il divieto di incremento del carico urbanistico.
4. Gli interventi di cui al comma 2 sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, e pertanto sono soggetti a permesso di costruire.
5. È fatta salva la possibilità per i Comuni di disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni della presente legge anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) sottotetto: i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di loro parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo come volume residenziale;

- b) seminterrato: piano la cui superficie laterale si presenta parzialmente controterra, per una percentuale comunque non superiore ai due terzi della superficie laterale totale;
- c) interrato: piano la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della superficie laterale totale;
- d) porticato: superficie, a piano terra o a livello stradale, con almeno un lato aperto che, per conformazione tipologica e funzionale, presuppone il passaggio o la sosta di persone e contestualmente offre protezione alle pareti dell'edificio su cui esso si apre, dotata di copertura e solaio e delimitata da colonne o pilastri portanti;
- e) volume urbanistico: volume totale fuori terra dell'edificio, calcolato in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, depurato dei volumi non computabili in base ai vigenti regolamenti edilizi comunali, perché considerati volumi tecnici e volumi interrati;
- f) volume trasformabile: prodotto ottenuto moltiplicando l'area di tutte le superfici di un edificio passibili di recupero o riutilizzo ai fini della presente legge, per le relative altezze.

Art. 3

Interventi di collegamento interno

1. Gli interventi per realizzare un collegamento diretto tra l'unità abitativa e locali sovrastanti, sottostanti o contigui, che consistono in apertura di botole, scale ovvero nella realizzazione di altra opera idonea a migliorare la fruibilità di tali locali o a favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, sono subordinati alla presentazione della denuncia di inizio di attività (DIA).

Art. 4

Recupero dei sottotetti ad uso residenziale

1. Negli edifici di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero all'uso residenziale dei sottotetti, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene, nonché i seguenti requisiti:
 - a) altezza media ponderale non inferiore a m. 2,20, ridotta a m. 2 per i comuni situati a quota superiore a 500 metri, calcolata dividendo il volume della porzione sottotetto di altezza maggiore a m. 1,40 per la superficie relativa;
 - b) rapporto pari ad almeno un decimo tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione sottotetto di altezza maggiore a m. 1,40, per la superficie relativa;
 - c) abbattimento delle barriere architettoniche, limitatamente al requisito dell'adattabilità;
 - d) rispetto della normativa vigente in materia di con-

sumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio.

2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1 devono avvenire senza alcuna modificazione delle quote di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura. Per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:
 - a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
 - b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
 - c) che siano rispettate le norme sismiche.
3. È consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, nel rispetto dei diritti dei terzi.
4. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile, secondo le tariffe vigenti in ciascun Comune per le opere di ristrutturazione.

Art. 5

Recupero ad uso terziario o commerciale dei piani seminterrati o interrati

1. È consentito il recupero dei piani seminterrati e interrati ad uso terziario o commerciale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettate le prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi e le seguenti condizioni:
 - a) altezza interna dei locali non inferiore a m. 2,70;
 - b) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori ad un ottavo della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica che assicuri un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
 - c) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio;
 - d) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
2. Gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico ammessi per conseguire l'utilizzo terziario o commerciale dei piani seminterrati e interrati non devono comunque comportare:
 - a) modificazioni delle quote delle strade di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;
 - b) cambio d'uso di locali garage di pertinenza delle

unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona del fabbricato.

3. Il rilascio del permesso di costruire, per gli interventi di cui al presente articolo, comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 6

Recupero ad uso residenziale e terziario dei piani porticato

1. È consentito il recupero dei piani porticato ad uso terziario o residenziale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i normali requisiti di abitabilità e di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene e le seguenti condizioni:
 - a) quota rialzata rispetto al piano terra di almeno m. 0,50, o anche al di sotto del piano stradale purché il piano portico insista su locali destinati ad altro uso;
 - b) altezza interna minima non inferiore a m. 2,70;
 - c) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori ad un ottavo della superficie di pavimento, per gli ambienti di uso quotidiano, ad esclusione dei servizi igienici per i quali deve essere prevista la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica che assicuri un ricambio d'aria pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
 - d) rispetto delle normative vigenti in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro e di impiantistica antincendio;
 - e) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotte capacità motorie;
 - f) rispetto del rapporto tra volumi delle nuove realizzazioni e superfici di parcheggio da individuare nell'ambito del lotto di appartenenza del fabbricato.
2. Gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico ammessi per conseguire l'utilizzo residenziale o terziario dei piani porticato non devono comunque comportare:
 - a) modificazioni delle quote delle strade di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni già approvate;
 - b) cambio di destinazione d'uso di locali garage di pertinenza delle unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona del fabbricato.
3. Il rilascio del permesso di costruire, per gli interventi di cui al presente articolo, comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 7

Standard urbanistici

1. Il recupero dei sottotetti all'uso residenziale di cui all'articolo 4, il riutilizzo di piani seminterrati e interrati ad uso terziario o commerciale, di cui all'articolo 5, e il recupero dei porticati ad uso residenziale o terziario di cui all'articolo 6 sono ammessi in deroga ai parametri e agli indici urbanistici vigenti e adottati.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi nel caso in cui il volume trasformabile non ecceda il 20 per cento del volume urbanistico dell'intero edificio.
3. In caso di deroga ai limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è ammessa la possibilità di conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.
4. Limitatamente alle ipotesi di interventi di recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative, sussiste l'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma calcolata secondo il costo base di costruzione per metro quadrato di spazio dei parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Sono o restano abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 18 luglio 2008

Il Presidente
IORIO

